

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5609 del 10/11/2021
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER PERTINENZA IDRAULICA AD USO AREA CORTILIVA COMUNE: MONTE SAN PIETRO LOCALITA' COLOMBARA CORSO D'ACQUA: TORRENTE LAVINO TITOLARE: PALOTTI VINCENZO CODICE PRATICA N. BO15T0155
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5777 del 09/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dieci NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA
DEMANIALE PER PERTINENZA IDRAULICA AD USO AREA CORTILIVA

COMUNE: MONTE SAN PIETRO LOCALITA' COLOMBARA

CORSO D'ACQUA: TORRENTE LAVINO

TITOLARE: PALOTTI VINCENZO

CODICE PRATICA N. BO15T0155

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana alla scrivente Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio

idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Vista l'istanza assunta al prot. n.PG/2015/762655 del 16/10/2015 pratica n.B015T0155 presentata da Palotti Vincenzo nato a Monte San Pietro il 18/03/1938 C.F. PLTVCN38C18F627Q con cui viene richiesto il rinnovo di concessione di area demaniale per pertinenza idraulica ad uso area cortiliva di circa mq.200, corso d'acqua Torrente Lavino nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Monte San Pietro(BO) località Colombara al foglio 44 mappale 776/p prospiciente mappale 234, rilasciata con determinazione della Regione Emilia-Romagna n.426 del 25/01/2010(pratica BOPPT0295/09RN01) con scadenza 31/10/2015;

Considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile ad "area cortiliva", ai sensi dell'Art.20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

Considerato che la concessione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 256 in data 18/08/2021 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

Preso atto della comunicazione del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile, acquisita agli atti in data 17/09/2021 con il n.PG/2021/3143562 ai sensi del R.D. 523/1904, in cui:

- si valuta che l'utilizzo dell'area del demanio idrico richiesto a rinnovo non altera negativamente il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato,
- si confermano le prescrizioni del disciplinare tecnico della determinazione Regionale n.426 del 25/01/2010 oggetto di rinnovo;
- si stabilisce che il rinnovo è vincolato dalle seguenti prescrizioni da ottemperare a cura e spese dell'interessato:
 - manutenzione, ai fini della sicurezza idraulica, delle sponde e delle ripe del corso d'acqua dalla vegetazione infestante con eventuale potatura di rami secchi e pericolanti;
 - verifica della legittimità del manufatto in muratura posto al limite del confine demaniale e dell'esatto allineamento al catasto al fine di accertare lo sconfinamento di mq.11,33 per traslazione/ampliamento e nel caso procedere al ripristino dei luoghi;
 - rimozione della baracca in lamiera insistente in area demaniale;

ed allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

Ritenuto che il rinnovo di concessione può esser rilasciato a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni successivamente al rilascio:

- sia effettuata la manutenzione, ai fini della sicurezza idraulica, delle sponde e delle ripe del corso d'acqua dalla vegetazione infestante con eventuale potatura di rami secchi e pericolanti;
- sia verificata la legittimità del manufatto in muratura posto al limite del confine demaniale e dell'esatto allineamento al catasto al fine di accertare lo sconfinamento di mq.11,33 per traslazione/ampliamento e nel caso procedere al ripristino dei luoghi;
- sia effettuata la rimozione della baracca in lamiera insistente in area demaniale;

- sia inviata entro 3 mesi dall'adozione del presente atto una relazione scritta ad Arpae e al Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile attestante l'ottemperanza delle prescrizioni medesime;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese istruttoria per la domanda di rinnovo di € 75,00=;
- canone 2021 per un importo di € 229,74=;
- deposito cauzionale pari ad un importo di € 280,00= già versato a garanzia della concessione rilasciata con Determina n. 426 del 25/01/2010 (in riferimento al procedimento BOPPT0295/09RN01);

Verificato inoltre che è stato effettuato un versamento in eccesso di € **174,58=** e che tale versamento può essere assegnato come quota parte del canone dell'anno 2022;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 09/11/2021 (assunta agli atti al prot.PG/2021/171983 del 09/11/2021);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa,

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare a Palotti Vincenzo nato a Monte San Pietro il 18/03/1938 C.F. PLTVCN38C18F627Q il rinnovo di concessione di area demaniale per pertinenza idraulica ad uso area cortiliva di circa mq.200, corso d'acqua Torrente Lavino nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Monte San Pietro(BO) località Colombara al foglio 44 mappale 776/p

prospiciente mappale 234, rilasciata con determinazione della Regione Emilia-Romagna n.426 del 25/01/2010 (pratica BOPPT0295/09RN01);

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2026** ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004 e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel disciplinare tecnico della determinazione n.426 del 25/01/2010 oggetto di rinnovo, integrato con le prescrizioni contenute nel parere rilasciato dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile prot.n.PG/2021/143562 del 17/09/2021 e qui richiamate:

a) effettuare la manutenzione, ai fini della sicurezza idraulica, delle sponde e delle ripe del corso d'acqua dalla vegetazione infestante con eventuale potatura di rami secchi e pericolanti;

b) effettuare la verifica della legittimità del manufatto in muratura posto al limite del confine demaniale e dell'esatto allineamento al catasto al fine di accertare lo sconfinamento di mq.11,33 per traslazione/ampliamento e nel caso procedere al ripristino dei luoghi;

c) effettuare la rimozione della baracca in lamiera insistente in area demaniale;

e che tale parere è allegato come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

5) di stabilire che sia inviata entro 3 mesi dall'adozione del presente atto una relazione scritta ad Arpae e al Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna Agenzia Regionale per la Sicurezza e

Protezione Civile attestante l'ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto precedente;

6) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a "area cortiliva", calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è di **€ 229,74= per l'anno 2021**, versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore della "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico";

7) di dare atto che è stato effettuato un versamento in eccesso di € 174,58= a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico" e che tale versamento viene assegnato come quota parte del canone dell'anno 2022, pari a € 229,74=, per il quale quindi il titolare dovrà versare solo una quota pari a € 55,16=, fermo restando l'eventuale adeguamento Istat;

8) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2021, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

9) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2021, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti OnLine / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

10) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., fissata in **€ 280,00=**, è già stata versata a garanzia della precedente concessione (in riferimento al procedimento BOPPT0295/09RN01);

11) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

12) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

13) di trasmettere l'atto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Bologna;

14) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da Palotti Vincenzo nato a Monte San Pietro il 18/03/1938 C.F. PLTVCN38C18F627Q

art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Torrente Lavino

Comune: Monte San Pietro(BO) località Colombara al foglio 44 mappale 776/p prospiciente mappale 234

Concessione per: area cortiliva per una superficie di mq.200

Pratica n. B015T0155

art. 2

Condizioni generali

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;

art.4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2026** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare

il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale contenute nel Disciplinare Tecnico della determinazione della Regione Emilia-Romagna n.426 del 25/01/2010 oggetto di rinnovo (pratica BOPPT0295/09RN01) integrato con le prescrizioni contenute nel parere rilasciato dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile prot.n.PG/2021/143562 del 17/09/2021 allegato come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E
PROTEZIONE CIVILE - BOLOGNA
IL RESPONSABILE
DAVIDE PARMEGGIANI

Vs. rif. N.ro 122600/2021 del 05/08/2021
codice Sisteb: BO15T0155
sinadoc 21711 /2021.
Det.426 del 25/01/2010

ARPAE
SAC BOLOGNA
aoobo@cert.arpa.emr.it
inviato tramite PEC

Palotti Vincenzo
Via Saragozza 127
40135 Monte San Pietro (Bo)
invio tramite posta ordinaria

Oggetto: Richiesta di autorizzazione idraulica per il rinnovo di concessione di occupazione demaniale per pertinenza idraulica ad uso area cortiliva, corso d'acqua Torrente Lavino in Comune di Monte San Pietro (BO). Procedimento **BO15T0155** – Parere.

In relazione alla richiesta pervenuta allo scrivente Servizio il 05/08/2021 con PC/42428, di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, per il rinnovo della concessione demaniale per il mantenimento e l'utilizzo di una pertinenza idraulica ad uso area cortiliva e giardino di complessivi mq 200, lungo in sponda sinistra del Torrente Lavino, in località "Colombara" nel Comune di Monte San Pietro (BO), area identificata catastalmente al Fg. 44 parte del Mapp. 776 prospiciente il Mapp. 234, di cui al procedimento n. **BO15T0155** (PRATICA N° BOPPT0295/09RN01);

Richiamata la D.G.R. n. 2363/2016, allegato A, punto 3, in merito alla possibilità di confermare la propria precedente pronuncia per le domande di rinnovo di concessioni in scadenza;

Ed effettuato il sopralluogo rituale, in data **24 e 25 agosto 2021**, mediante l'uso di cordella metrica, si evidenzia quanto segue:

- 1) Le aree richieste in concessione, sono ricomprese nel Piano Stralcio Samoggia Lavino redatte dall'Autorità di Bacino del Reno e costituiscono "area di pertinenza fluviale". Dette aree, su sommità arginali, sono in parte classificate tra le aree di pertinenza fluviale e in parte sono parte dell'alveo attivo, Sono pertanto soggette

Viale della Fiera 8
40127 Bologna

Tel 051 527 4530 / 4590

Email: stpc.bologna@regione.emilia-romagna.it

PEC: stpc.bologna@postacert.regione.emilia-romagna.it

rispettivamente all'art. 18 e all'art. 15 (alveo attivo) delle Norme di Piano. Si precisa che le fasce di pertinenza fluviale, quali aree di terrazzi fluviali possono essere interessate da eventi di piena con tempo di ritorno di 200 anni, e costituiscono la porzione di territorio più esposta al rischio idraulico diretto nei casi di sormonto arginale (figura 1 e 2);

- 2) Nel Piano di cui alla "Direttiva Alluvioni 2019" dette aree (Figura 3-4) possono essere interessate da uno Scenario di Alluvione M) - classe di Danno D4 e classe di rischio R3.
- 3) L'area risulta mantenuta a giardino (foto 3-4), circondata ai bordi da siepi, mentre le rive del corso d'acqua (foto 5), con erbe arbustive infestanti e alberi necessitano di manutenzione del verde con sfalci e potature arboree a rimuovere le parti rinsecchite e pericolanti.
- 4) Su parte dell'area demaniale, allibrata al Fg. 44 Mapp. 776 in comune di Monte San Pietro (BO), peraltro ben visibile da fotopiano (fig. 3-4), è stato innalzato un manufatto in lamiera avente le seguenti dimensioni ml. $(5,05 \times 2,45) = \text{mq. } 12,37$
- 5) Il corpo di fabbrica in muratura, allibrata al Fg. 44 Mapp. 234 e delle dimensioni di mq. $10,30 \times 5,90 = \text{mq. } 60,77$ e retrostante il manufatto in lamiera, risulterebbe, come appare nella Fig. 3-4), in sconfinamento sull'area demaniale, e nello specifico sul Fg. 44 Mapp. 776, per una superficie di mq. $(10,30 \times 1,10) = \text{mq. } 11,33$ mentre su estratto di mappa (fig. 1) questo sarebbe contenuto all'interno del fg. 44 mapp. 232.



Figura 1) Estratto di mappa del Fg. 44 in comune di Monte San Pietro (BO). In colore giallo si evidenzia il corpo di fabbrica (Fg. 44 mapp. 234) rappresentato al limite del confine demaniale, ma che in realtà risulterebbe traslato o ampliato in parte su fg. 44 mapp. 776



Figura 2) Fotopiano con individuazione dell'Area, oggetto del sopralluogo, e di richiesta in concessione demaniale.



Figura 3 - PSAI con individuazione delle aree a moderata probabilità di inondazione in colore giallo (art. 18 delle Norme di Piano).



foto 1) il manufatto in lamiera in ara demaniale nel sopralluogo del 24-08/2021 in sinistra idraulica del t. Lavino in loc. Colombara a Monte San Pietro (BO)



foto 2) il corpo di fabbrica, a ridosso del manufatto in lamiera, risulterebbe, nel sopralluogo del 24-08/2021, in parte in sconfinamento su area demaniale.



foto 3) il manufatto in lamiera (A) a ridosso del corpo di fabbrica (B) in sconfinamento su area demaniale.

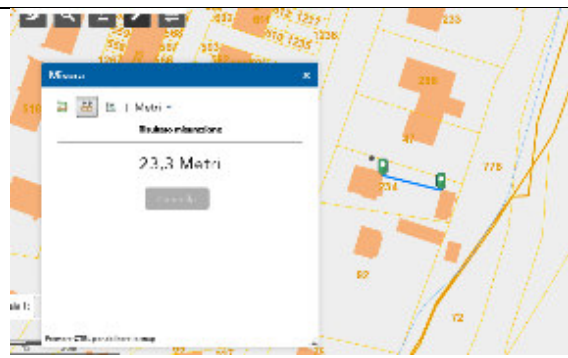


Figura 4) Da estratto di mappa, la distanza tra i due corpi di fabbrica risulta di ml. 23,30



foto 4) L'area del giardino in prossimità del ciglio del t. Lavino a Monte San Pietro (BO)



foto 5) lo stato delle ripe fronteggianti l'area in concessione.

Tenuto conto di quanto indicato nel “disciplinare tecnico” allegato all’atto di concessione demaniale relativamente ai punti: ai punti 1),2),3), 6) e 7) che si riportano in estratto:

- 1) *“L’area concessa dovrà essere destinata esclusivamente all’uso sopra riportato”;*
- 2) *“È vietata qualsiasi modificazione altimetrica dell’area demaniale, mediante riporto o asportazione di materiale ...omissis...”;*

- 3) “È vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione, manufatto, baracca, muro, recinzione, ecc., anche a carattere di provvisorietà fatta salva la conservazione della recinzione metallica con paletti amovibili infissi nel terreno”;
- 6) “L’amministrazione concedente potrà procedere alla dichiarazione di decadenza della concessione, a seguito di un utilizzo diverso da quello concesso o per inottemperanza alle prescrizioni della concessione stessa, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine”.
- 7) “in caso di mancato rinnovo o per revoca (art. 5 del Disciplinare di Concessione) ... omissis. ... l’area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e cosa... omissis...”.

Dato atto che:

- il concessionario è tenuto in qualità di concessionario e custode dei beni a svolgere ogni intervento di manutenzione, monitoraggio ai fini conservativi dei beni e messa in sicurezza per la salvaguardia della pubblica incolumità;
- Il concessionario ha l’obbligo di adottare le opportune misure di prevenzione nei confronti del rischio idraulico per i lavoratori, anche avvalendosi dei dati e degli avvisi reperibili tramite il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>
- È vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione, manufatto, baracca, su area demaniale ad esclusione della recinzione metallica con paletti amovibili infissi nel terreno e che comunque al termine della concessione andrà comunque rimossa.
- L’area ove insiste la baracca è caratterizzata da un elevato rischio di alluvione.

Valutato che, nell’ambito del procedimento sopra richiamato, può consentirsi il rinnovo della concessione in assenza di motivi che non consentano il rinnovo e/o di decadenza e/o revoca per aver condizionato/alterato in senso negativo il buon regime idraulico del corso d’acqua;

Viste le prescrizioni tecniche contenute nella concessione demaniale di cui alla Determinazione n. 426 del 25/01/2010 e valutato che l’utilizzo dell’area **risulta essere variato** rispetto al precedente titolo concessorio e che quindi si deve riportare l’area alle condizioni indicate dal disciplinare tecnico;

Tutto ciò premesso e considerato, nel confermare le prescrizioni del disciplinare tecnico allegato alla determinazione n. 426 del 25/01/2010, il concessionario, per il rinnovo della concessione demaniale, dovrà, dando riscontro allo scrivente servizio e al competente Arpae:

- 1) Rimuovere la baracca in lamiera insistente in area demaniale;
- 2) verificare la legittimità del manufatto in muratura posto al limite del confine demaniale, (fig. 1), l’esatto allineamento al catasto, al fine di accertare lo sconfinamento di ml. $(1,10 \times 10,30) = \text{Mq. } 11,33$ per traslazione/ampliamento e nel caso procedere al ripristino dei luoghi;
- 3) manutentare, ai fini della sicurezza, le sponde e le ripe del corso d’acqua dalla vegetazione infestante e provvedere ad eventuali potature dei rami secchi e pericolanti.

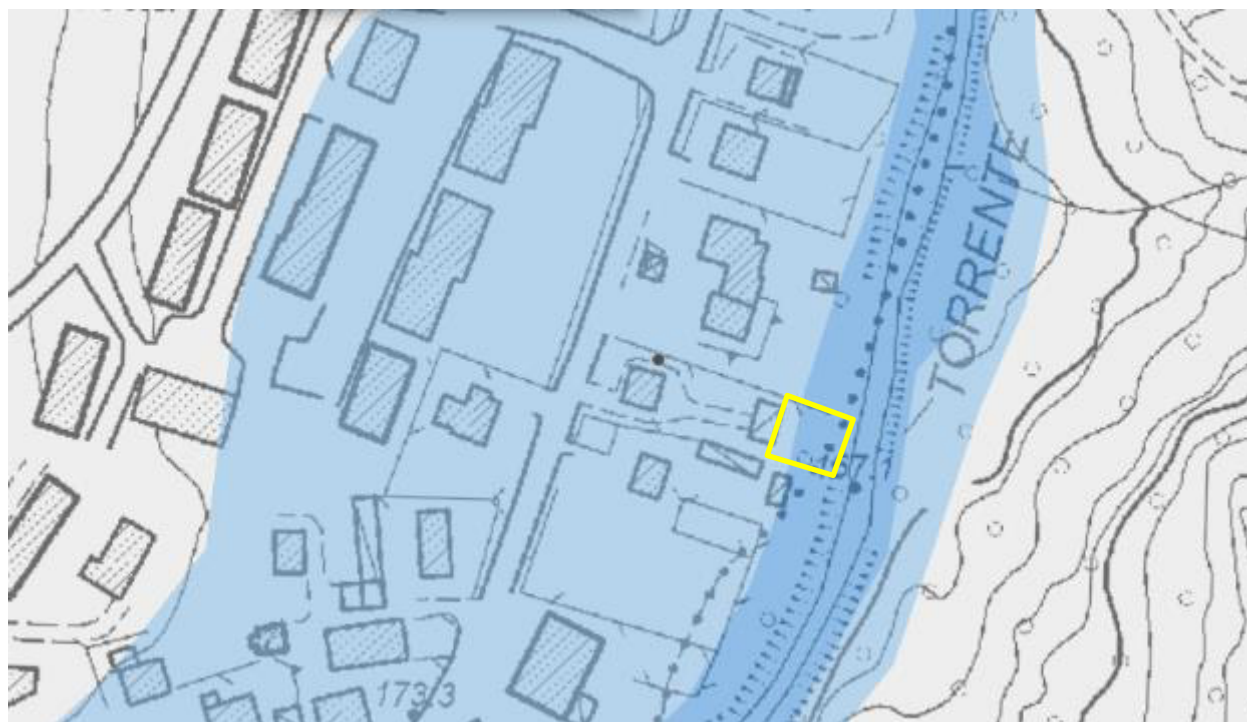


Figura 5) Direttiva Alluvioni 2019 - Scenario di Alluvione M) in colore celeste chiaro le aree a rischio di alluvione poco frequenti (H.P2), quelle blu a più alto rischio di alluvioni (H.P3).

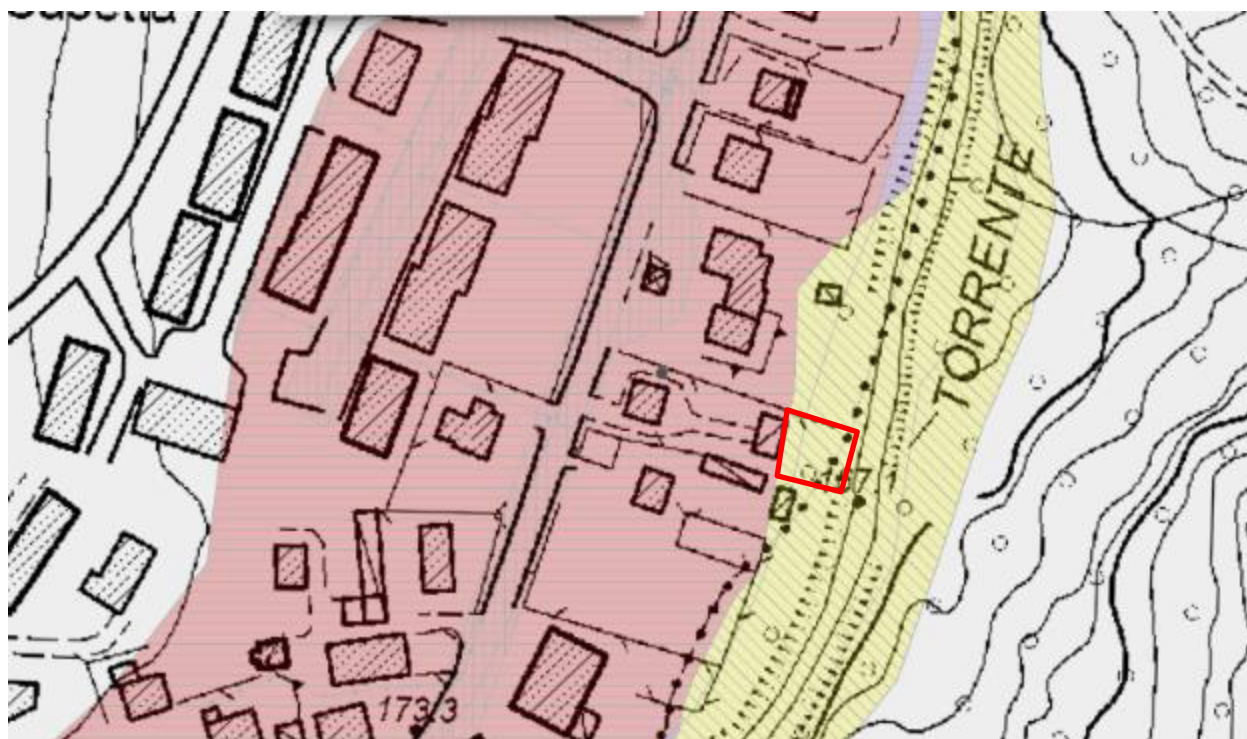


Figura 6) Direttiva Alluvione 2019 – l'area richiesta trovasi in classe di rischio R1 (aree in colore giallo) e R3 (aree in colore rosso) e classe di Danno D4 (aree in colore rosso)

Per informazioni o chiarimenti riguardanti il procedimento è possibile rivolgersi al funzionario di questo Servizio Daniele Monti (daniele.monti@regione.emilia-romagna.it)
cel. 349-1860873.

Cordiali saluti

Il Responsabile di Servizio
Ing. Davide Parmeggiani
(firmato digitalmente)

Nome file: 2021_Adeguamento_RinnovoConcessione_BO15T0155
Sigla P.O. MAZZINI/MONTI
Allegati: //

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.